

Publicato il 29/11/2016

N. 05533/2016 REG.PROV.COLL.
N. 04713/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4713 del 2016, proposto da:

Ditta Sperindeo Francesco, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Vitale C.F.
VTLDNC60E27F924I, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli,
Segreteria T.A.R.;

contro

Istituto Tecnico Commerciale G. e Liceo Scientifico Isis L. Da Vinci, in
persona del legale rappresentante pro tempore; Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro legale
rappresentante pro tempore non costituiti in giudizio;

per

l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n. 380/2016 del Tar

Campania Napoli sez. IV

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 114 e 74 d.lgs. 104/2010; accertata l'integrità del contraddittorio;

RILEVATO che la parte ricorrente premetteva con sentenza del Tar Campania Napoli, Sez. IV, n. 380/2016, l'Amministrazione resistente veniva condannata a pagare, in favore del ricorrente, la somma di euro 2.000 per spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA e contributo unificato, come per legge; cui occorre aggiungere la somma di euro 500, sempre per condanna alle spese, inflitta con ordinanza cautelare n. 2155/2016;

che tale sentenza è passata in giudicato, atteso che avverso la stessa è stato proposto appello dichiarato dal Consiglio di Stato improcedibile con sentenza n. 3774/2016;

di aver notificato all'Amministrazione resistente l'atto di diffida e messa in mora in data 18.04.2016;

che, tuttavia, l'Istituto Tecnico Commerciale G. ed il Liceo Scientifico Isis L. Da Vinci persistevano nel loro inadempimento, sicché il ricorrente

proponeva ricorso in ottemperanza, chiedendo dichiararsi la mancata esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n. 380/2016 del Tar Campania Napoli; assegnarsi all'Istituto Tecnico Commerciale G. e Liceo Scientifico Isis L. Da Vinci il termine di giorni trenta per ottemperare; nominare contestualmente il Commissario ad acta, liquidando il compenso dovutogli;

DIRITTO

CONSIDERATO che il ricorso è manifestamente fondato;
che, come già ritenuto da questa Sezione, nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti necessari, ai sensi degli artt. 112 e 114 codice del processo amministrativo, per l'accoglimento del ricorso, in quanto la sentenza in epigrafe indicata, con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente, è esecutiva, come da certificazione della cancelleria, né è stata impugnata;
che l'inerzia dell'Amministrazione è illegittima in quanto violativa dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato;
che l'Amministrazione resistente non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l'avvenuto adempimento (cfr. in tema di prova dell'adempimento per tutte Cass. S.U. sent. n. 12533/01), anzi non si è neppure costituita;
che, in particolare, deve essere accolta la domanda con cui parte ricorrente chiede l'esecuzione della sentenza in epigrafe indicato con condanna dell'Amministrazione al pagamento della relativa somma, oltre agli interessi legali richiesti in questa sede, a far data dalla pubblicazione della sentenza;
che nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti ed onorari successivi alla formazione del giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di

registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; che non sono dovute, invece, le spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c., poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui ai citati artt. 37, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e 27, R.D. 26 giugno 1924 n. 1054 è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania - Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania - Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87);

che, conseguentemente, deve essere dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione resistente di dare esecuzione alla suindicata sentenza, nei limiti delle somme portate dalla medesima, oltre agli interessi legali fino al soddisfo, nonché alle spese relative alla pubblicazione del decreto, all'esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida;

che l'Amministrazione darà esecuzione alla predetta sentenza entro giorni sessanta dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;

che, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora il Dirigente della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con facoltà di delega ad un funzionario dell'Ufficio, che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine precedente darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e

spese dell'Amministrazione inadempiente;

che le spese per l'eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell'Amministrazione inadempiente in epigrafe, in quanto comprese per legge nella onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all'art. 5 sexies comma 8 l. n. 89/2001, come introdotta dall'art. 1 comma 777 l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della predetta legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico dell'inadempiente Amministrazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'obbligo dell'Istituto Tecnico Commerciale G. e del Liceo Scientifico Isis L. Da Vinci, e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, di dare esecuzione in favore della parte ricorrente al decreto azionato di cui in epigrafe nei termini indicati in parte motiva.

Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'Ufficio, che, previa verifica di tutti i presupposti indicati, provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione del predetto decreto.

Condanna l'Istituto Tecnico Commerciale G. ed il Liceo Scientifico Isis L.

Da Vinci, ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 750,00 (settecentocinquanta), oltre IVA e CPA come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO